

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1916

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATULLI, FORNASARI, FORLANI, MARTINI, ANGELINI
PIERO, BALESTRACCI, LUCCHESI, BIASCI, BISAGNO, CA-
SINI CARLO, STEGAGNINI, CORSI, MONACI, CILIBERTI,
BOTTA, MANFREDI, LUSETTI, GALLI**

Presentata il 19 novembre 1987

**Misure per la salvaguardia di Firenze
e la sistemazione del sistema imbrifero del fiume Arno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il bacino idrografico del fiume Arno è uno dei più studiati d'Italia soprattutto a partire dall'alluvione del novembre 1966. L'attenzione allarmata che si è posta per il timore del ripetersi di tale funesto evento non ha dato luogo, peraltro, ad alcun serio programma d'intervento né posto le premesse per una valutazione complessiva della problematica. In realtà il sistema imbrifero connesso al fiume Arno interessa un vasto territorio estremamente variegato per clima, paesaggio, consistenza demografica ed attività produttive. Coinvolge infatti nelle proprie ramificazioni zone appenniniche, territori del fondo valle e spiagge tirreniche, il tutto peraltro riconducibile in un unico complesso insieme. L'importanza dell'equilibrio idrogeologico di tale bacino appare

di tutta evidenza solo ponendo mente alla peculiare orografia che lo contraddistingue ed alla circostanza che il suo fiume principale attraversa, con regime d'acqua prettamente appenninico, territori altamente popolati e città d'inestimabile valore storico e culturale.

La continua soggezione di esso alle persistenti piene invernali ed alle altrettanto presenti secche estive rende la sua convivenza con il territorio interessato estremamente problematica e sofferta.

I tecnici insegnano infatti che il fiume Arno appartiene a quella categoria di bacini appenninici, costituiti quasi totalmente da terreni prevalentemente impermeabili, per i quali la caratteristica principale è data dalla grande corrispondenza e rapidità con le quali i deflussi seguono l'andamento delle precipitazioni meteori-

che ed a cui fanno riscontro fortissime magre nei periodi di siccità estiva.

Il pericolo che tali piene si trasformino in eventi alluvionali catastrofici, sul tipo dell'indimenticato disastro del novembre 1966, ovvero che le secche acuiscono i problemi connessi col fabbisogno di acqua potabile per usi irrigui o industriali non può essere sottovalutato, ed anzi deve essere affrontato con la massima urgenza e tempestività.

Non ancora del tutto sanate sono le ferite inferte a Firenze dalla ricordata alluvione del 1966 per non comprendere come irreversibili sarebbero gli effetti di un ulteriore evento catastrofico. Il patrimonio storico, culturale ed artistico della città non può e non deve essere lasciato dall'incuria in balia degli elementi per dover poi intervenire a ricucire strappi probabilmente insanabili.

Ma al di là di tale pur inestimabile valore artistico, deve essere posta mente alla salvaguardia delle popolazioni, insediate nei territori a più alto rischio, alla conservazione dei centri urbani, Firenze e Pisa fra gli altri, insistenti nel bacino dell'Arno, alla loro sopravvivenza quali realtà storiche profondamente radicate nel territorio.

I disastri collegati al diffuso dissesto idrogeologico del territorio nazionale non consentono infatti ulteriori indecisioni soprattutto in riferimento a quelle zone dove più alto è il rischio e più complesso si appalesa l'intervento di salvaguardia.

Firenze e Pisa possono ancora essere soggette alle inondazioni, molti ettari di territorio hanno tuttora un elevato rischio di sommersione, gli approvvigionamenti per uso idropotabile ed industriale non sono per nulla « garantiti » nella continuità e qualità, gli acquiferi sotterranei continuano a diminuire la loro potenzialità e le falde superficiali sono soggette a fortissimi rischi di inquinamenti, ed infine l'assetto idraulico dei corsi d'acqua, durante le magre estive, è del tutto inaccettabile.

Negli ultimi vent'anni è stato indubbiamente realizzato un miglioramento

della situazione, ma non si è certo pervenuti alla soluzione, o perlomeno ad un soddisfacente contenimento del problema.

Una tale problematica situazione è dovuta in buona misura alla scarsa considerazione attribuita alla tutela del territorio nazionale soprattutto ove gli interventi da realizzare comportino la redazione di programmi complessi coinvolgendo interessi eterogenei seppur complementari.

Non si deve dimenticare peraltro che, seppure in misura minore, elementi frenanti per la compiuta soluzione della problematica sopra esposta sono da ricercare anche nella cronica lentezza tecnico-amministrativa e burocratica con cui questi problemi vengono affrontati e l'eterna competizione che il « problema acqua » comporta fra tutti coloro che lo debbono gestire.

La programmazione più seria, l'ottimizzazione più oggettiva delle risorse, d'altro canto, non sono in grado di realizzare apprezzabili risultati nel quadro di una situazione territoriale così profondamente sfilacciata in quanto solo una gestione unitaria dell'intero bacino, in un'ottica che abbraccia il sistema nel suo complesso, può essere in grado di ottenere apprezzabili risultati.

Giova pertanto evidenziare che gli interventi che debbono realizzarsi non possono essere tra loro separati, bensì amalgamarsi e completarsi l'un l'altro dando vita ad un intervento omogeneo nella sostanza ed unitario nel tempo.

L'esperienza sin ora maturata in analoghi interventi, relativi alla risistemazione di bacini idrografici, ha peraltro evidenziato la necessità di predisporre piani capaci di recepire le indicazioni emergenti dal concreto svilupparsi delle opere.

Nel ridisegnare un sistema idrografico così complesso e dalle così particolari condizioni non si può pretendere di procedere per tesi preconcrete ma verificare sul campo, man mano che si sviluppa, l'opportunità di procedere alle fasi successive ovvero al loro ripensamento o abbandono.

L'azione dovrà pertanto essere improntata a spiccati caratteri di sperimentazione,

in ossequio ai principi di gradualità e reversibilità che sempre accompagnano interventi di così ardua realizzazione.

La peculiare caratteristica dell'intervento, l'ampio spettro degli interessi e degli organismi coinvolti, le difficoltà di coagulazione di tutte le forze indispensabili fa considerare preminente il ruolo dello Stato nella predisposizione, coordinamento e realizzazione del programma di intesa, peraltro, con la regione Toscana, ed in stretta collaborazione con gli enti esponenziali di interessi locali coinvolti. Lo strumento dell'intesa infatti, come rilevato dalla Corte costituzionale, si appalesa quale il più idoneo mezzo per consentire la corretta compenetrazione e coordinamento di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi e tutti di rilievo costituzionale.

In considerazione delle qui sopra esposte necessità di unitarietà e sperimentabilità che dovranno permeare il progetto Arno, si è ritenuto necessario individuare un referente capace di assumere tempestivamente e con agilità le necessarie decisioni operative, identificandolo in un Comitato interministeriale allargato alla partecipazione degli enti locali interessati.

Un organismo siffatto è infatti l'unico capace di abbinare alla esposta esigenza di elasticità operativa, adeguata rappresentatività politica onde consentire il coinvolgimento nell'apprestamento e realizzazione del programma, di larga parte degli interessi politici nazionali e locali, assumendo la veste di equilibrata struttura unitaria che può attendibilmente procedere alla rilevazione dei problemi e delle esigenze, predisporre un organico programma di interventi e svolgere attività di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione del programma stesso.

La celerità nella predisposizione ed approvazione del programma e dei progetti rischierebbe di essere frustrata se nella concreta esecuzione si dovesse far ricorso alle ordinarie procedure giuscontabilistiche, che aggravano, rallentano, intralciano i passaggi e non si adattano a situazioni di reale e grave urgenza. Per questo si è previsto che, sempre sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato, gli enti competenti a realizzare gli interventi possano procedere ad affidamenti in concessione a trattativa privata: facoltà assolutamente necessaria per poter sperare di risolvere, rapidamente ed economicamente, le problematiche inerenti alla tutela del sistema idrografico del fiume Arno.

Questa l'impalcatura concettuale della proposta di legge, il cui contenuto può essere sintetizzato come segue.

L'articolo 1 rileva l'interesse nazionale alla protezione del sistema idrografico del fiume Arno ed alla salvaguardia di Firenze e Pisa e determina gli obiettivi cui si ispira l'intervento della Repubblica.

L'articolo 2 indica i contenuti ed i termini del programma straordinario di intervento.

L'articolo 3 istituisce il Comitato interministeriale per il coordinamento ed il controllo degli interventi ricompresi nel programma straordinario, ne determina la composizione, i compiti ed i poteri essenziali.

L'articolo 4 affida al Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con la regione Toscana e sentiti i comuni interessati, l'attuazione degli interventi ed autorizza gli enti realizzatori degli interventi stessi a procedere mediante concessione anche a trattativa privata.

L'articolo 5 contiene disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La salvaguardia di Firenze e Pisa e la sistemazione del bacino dell'Arno sono dichiarati di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico delle città di Firenze e Pisa e del bacino dell'Arno, ne tutela l'equilibrio idrogeologico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.

2. Al perseguimento delle predette finalità concorrono lo Stato la regione Toscana e gli enti locali.

ART. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, di intesa con la regione Toscana e sentiti i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, un programma straordinario di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. In tale programma saranno fissati gli indirizzi attinenti a:

a) l'individuazione degli interventi, ivi compresi quelli di carattere sperimentale, e le relative priorità;

b) le misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e storico-artistico delle città di Firenze e Pisa con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico del bacino dell'Arno;

c) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli specificamente preordinati alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica del bacino dell'Arno, e al divieto di insediamenti industriali inquinanti.

ART. 3.

1. È istituito un Comitato composto dal Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonché dal presidente della regione Toscana, dai sindaci di Firenze e di Pisa e da un rappresentante degli altri comuni del bacino dell'Arno.

2. Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

3. Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché l'approvazione del programma straordinario di cui all'articolo 2.

ART. 4.

1. All'attuazione ed al coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge provvede il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con la regione Toscana, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti negli articoli precedenti, sentiti i comuni interessati.

2. Gli studi, le indagini, le sperimentazioni nonché la progettazione e la realizzazione delle opere sono affidati in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione anche cooperative e loro consorzi ritenuti idonei dal punto di vista territoriale e tecnico-scientifico.

3. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici definisce, sulla base delle convenzioni di concessione, le modalità e le forme di controllo sulla realizzazione delle opere affidate in concessione.

ART. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi gli studi, le indagini, le sperimentazioni, le progettazioni, la direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, è autorizzata, per gli anni finanziari dal 1988 al 1992 la complessiva spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Per la realizzazione e il completamento degli interventi previsti dalla presente legge saranno disposti gli ulteriori finanziamenti occorrenti, con apposita norma da inserire nelle leggi finanziarie a decorrere dall'anno 1993.